



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

**D. M. 200/07**

### **IL MINISTRO**

**VISTO** il Decreto legislativo 5 Giugno 1998 n° 204 recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica Nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 Ottobre 1999, n°454, concernente la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 3 della legge 7 marzo 2003 n. 38 concernente la promozione e lo sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche;

**VISTO** il D.M. 353 del 16 luglio 2003 recante "Criteri e procedure per la gestione della ricerca avanzata per il sistema agricolo";

**VISTO** il D.M. 406 del 31 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce il Comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione;

**VISTO** il D. M. n. 375 del 21 luglio 2003 recante "Costituzione di un albo di esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo";

**RITENUTO** necessario dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge del 7 Marzo 2003 n. 38;

### **D E C R E T A**

**Art. 1** Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge del 7 Marzo 2003 n. 38 (di seguito denominata Legge 38/03) le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

dell'intervento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito denominato MIPAAF) a sostegno delle attività indicate al comma 1 lettera a) dell'articolo 3 della citata Legge n. 38/03.

**Art.2-** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a), della Legge 38/03, il MIPAAF interviene a sostegno dell'attività di ricerca in materia di agricoltura biologica nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti attraverso l'attivazione di progetti redatti sulla base delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale di Ricerca in Agricoltura Biologica e successivi aggiornamenti definiti di concerto con le Regioni e con il Comitato Nazionale per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile

**Art.3-** Le modalità previste per il finanziamento dei progetti di ricerca che rientrano nei documenti di programmazione di cui all'articolo 2 del presente decreto sono il bando pubblico, il finanziamento a sportello e l'affidamento diretto.

Il bando di ricerca pubblico è definito nel rispetto della normativa nazionale ed europea e deve contenere, ferma restando l'attinenza con quanto indicato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 2, i requisiti di ammissibilità e i criteri per la valutazione comparativa dei progetti da presentare.

Il finanziamento a sportello riguarda gli interventi a sostegno di progetti di ricerca su base libera, cioè presentati su iniziativa dei ricercatori.

La presentazione dei progetti a sportello può essere effettuata, salvo diversa indicazione, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

L'affidamento diretto di un progetto di ricerca si verifica quando si tratta di attività di rilevante interesse pubblico, che possono essere svolte solo ed esclusivamente dai soggetti affidatari, siano essi soggetti pubblici o privati, singoli o associati; tali soggetti sono in grado di realizzare le attività di ricerca secondo i requisiti tecnici e qualitativi richiesti.

L'importo da destinare a ciascun tipo di finanziamento è stabilito da linee guida o altro documento d'indirizzo del Ministro.

Per la redazione dei progetti a qualsiasi titolo presentati si deve utilizzare il modello di cui all'[allegato 1](#).

Nel caso dei progetti articolati secondo la modalità a sportello la presentazione avviene come piani di fattibilità redatti secondo il modello di cui [all'allegato 2](#).

In caso di parere favorevole espresso sul piano di fattibilità da parte del Gruppo tecnico scientifico di cui all'articolo 4 il proponente viene invitato a presentare il progetto, secondo la tempistica indicata, utilizzando la scheda di cui all'[allegato 1](#).



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Art. 4-** La Direzione Generale dello sviluppo rurale cura l'istruttoria compresa l'ammissibilità a valutazione dei progetti di ricerca presentati secondo le modalità previste dall'articolo 3 del presente decreto e si avvale del parere di un apposito Gruppo tecnico-scientifico (di seguito Gruppo) di esperti del settore. Detto gruppo nominato con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è composto da un membro designato dal Comitato di valutazione di cui al DM 5064/07 con funzione di Presidente, due esperti del settore, un esperto designato dalle associazioni dei produttori biologici, un esperto designato dalle Organizzazioni agricole più rappresentative a livello Nazionale, un esperto indicato dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

**Art. 5** Il Gruppo di cui all'articolo 4 ha il compito di effettuare la valutazione tecnico scientifica delle proposte presentate avvalendosi della scheda predisposta secondo il modello dell'[allegato 3](#), verificare la congruità del finanziamento richiesto e dare indicazioni e raccomandazioni per l'eventuale riorientamento dei progetti eleggibili. In base ai risultati dell'istruttoria preliminare e della valutazione successiva circa gli aspetti di ordine tecnico - scientifico e finanziario il Gruppo trasmette le proprie deliberazioni alla Direzione Generale dello sviluppo rurale per il seguito di competenza.

I progetti finanziati sono oggetto di monitoraggio in itinere e verifica finale cui provvede il Gruppo avvalendosi di esperti nominati dal MIPAAF da individuarsi nell'ambito di apposito albo.

Il gruppo, in relazione al settore ricerca in agricoltura biologica, provvede a:  
elaborare e supportare le proposte del MIPAAF in relazione ai vari documenti di programmazione;  
definire iniziative per lo sviluppo, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'orientamento d'interesse del MIPAAF;  
promuovere e supportare l'organizzazione della comunità scientifica, tecnologica, industriale e degli utenti operatori per l'accesso ad iniziative, programmi, servizi e finanziamenti a livello europeo, nazionale e regionale.

**Art. 6** Al fine di assicurare la massima trasparenza sull'attività di ricerca finanziata, i responsabili dei progetti finanziati dovranno fornire tutta la documentazione utile ai competenti Uffici del MIPAAF per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero <http://www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default>



## *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Art. 7** Il Fondo di cui all'articolo 1 è assegnato alle diverse modalità di finanziamento previste dall'articolo 3, in una o più soluzioni nel corso dell'anno in relazione alle disponibilità finanziarie e comunque entro il 30 Novembre di ciascun esercizio.

**Art. 8** Possono presentare proposte di ricerca il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA) oppure i Dipartimenti o istituti Universitari, oppure enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i consorzi universitari. Possono altresì presentare proposte di ricerca gli enti privati ed altri enti che svolgono attività non a scopo di lucro unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca.

**Art. 9** Le spese di ricerca ammissibili sono quelle previste dalla Circolare Ministeriale n. 42088 del 24/09/04 che fissa i criteri e le modalità di finanziamento, rendicontazione, varianti e proroghe relativi ai finanziamenti per attività di ricerca e sperimentazione in campo agricolo.

**Art. 10** Ai componenti del gruppo di cui all'articolo 4 chiamati a svolgere attività al di fuori della sede di servizio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate.

**Art. 11** Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 10 è autorizzato il ricorso alle disponibilità recate sul capitolo n. 1938, U.P.B. "Funzionamento", afferente al bilancio di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Roma, 18 Luglio 2007

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. De Gennaro', written over a faint circular stamp.